

**Ordinanza
concernente i sistemi d'informazione per il servizio veteri-
nario pubblico
(O-SISVet)**

del _____

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie (OFE),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS. Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. il contenuto e le fonti dei dati;
- c. gli obblighi di notifica;
- d. i diritti di accesso;
- e. la comunicazione di dati;
- f. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- g. l'archiviazione;
- h. il finanziamento.

² Il sistema d'informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS sono sottosistemi del sistema informatico centrale comune di cui all'articolo 3 lettera a.

Art. 2 Scopo

¹ Il sistema d'informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS servono al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l'adempimento dei compiti d'esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.

² Rientrano nella gestione amministrativa:

¹ RS 916.40

- a. la gestione e l'analisi dei dati;
- b. la gestione dei processi esecutivi a livello federale e cantonale;
- c. la gestione e l'utilizzo dei dati di laboratorio provenienti da laboratori privati e pubblici;
- d. la gestione delle impostazioni di sistema e degli utenti.

Art. 3 Definizioni

Si intendono per:

- a. *sistema informatico centrale comune*: sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
- b. *sottosistema*: sistema d'informazione facente parte del sistema informatico centrale comune;
- c. *gestione*: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnica che garantiscono il corretto funzionamento dei sistemi d'informazione;
- d. *sviluppo*: ampliamento dei sistemi d'informazione, in particolare adeguamento a nuove disposizioni legali;
- e. *postazione d'accesso*: licenza che consente l'accesso al sistema d'informazione ASAN;
- f. *terzi incaricati*: persone od organizzazioni cui l'autorità competente affida per contratto lo svolgimento di compiti d'esecuzione previsti dalla legge nei settori della salute animale, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari;
- g. *produzione primaria*: produzione di derrate alimentari e alimenti per animali non trasformati.

Capitolo 2: Sistema d'informazione ASAN

Art. 4 Dati

¹ Il sistema d'informazione ASAN contiene quattro tipologie di dati:

- a. dati di base relativi a persone e aziende: dati che servono a identificare e categorizzare le persone e le aziende;
- b. dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d'esecuzione nei settori dell'agricoltura, della salute animale, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari;

- c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all'adeguamento del sistema d'informazione ASAN alle esigenze esecutive;
- d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l'utilizzo del sistema d'informazione ASAN.

² Sono considerati dati di base:

- a. i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle persone e delle aziende, nonché le informazioni relative all'ubicazione delle aziende;
- b. l'informazione che indica se la persona o l'azienda è attiva o non attiva nel sistema d'informazione ASAN e il numero assegnato automaticamente dal sistema;
- c. i numeri che servono a identificare la persona o l'azienda e il numero della competente autorità cantonale d'esecuzione;
- d. le categorizzazioni delle aziende;
- e. i dati sulla struttura delle aziende;
- f. le funzioni e le qualifiche delle persone;
- g. i dati per una caratterizzazione più precisa delle ubicazioni;
- h. i dati relativi ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, discendenza.

³ Sono considerati dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione in particolare:

- a. i dati delle notifiche secondo l'articolo 6;
- b. i dati sui controlli e sui risultati dei controlli;
- c. i dati sulle misure amministrative e sulle sanzioni penali.

Art. 5 Fonti dei dati

I dati sono registrati e salvati direttamente nel sistema d'informazione ASAN oppure sono ripresi dalle autorità o dai sistemi d'informazione seguenti:

- a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS);
- b. sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol);
- c. banca dati sul traffico di animali (BDTA);
- d. portale Internet Agate;
- e. Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993² sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- f. banca dati dei laboratori ALIS;
- g. Ufficio federale di statistica e altri uffici federali;
- h. autorità cantonali d'esecuzione.

² RS 431.903

Art. 6 Acquisizione dei dati

¹ Gli uffici federali, le autorità cantonali d'esecuzione, i laboratori pubblici e privati e i terzi incaricati adempiono i loro obblighi di notifica per mezzo del sistema d'informazione ASAN nella misura in cui ciò è previsto dal diritto federale.

² In caso di urgenza secondo l'articolo 57 capoverso 2 LFE, l'USAV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il sistema d'informazione ASAN.

³ I Cantoni che gestiscono sistemi d'informazione propri provvedono affinché i dati rilevati siano trasmessi in forma standardizzata al sistema d'informazione ASAN.

Art. 7 Finanziamento

¹ I costi di gestione del sistema d'informazione ASAN sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 100 000 franchi.

² Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui questi dispongono. I Cantoni con oltre due postazioni d'accesso beneficiano di una riduzione dell'importo a loro carico per le postazioni d'accesso supplementari.

³ Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d'accesso è disciplinato negli accordi di utilizzazione.

⁴ I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d'accesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni d'accesso di cui dispongono.

⁵ I Cantoni che non dispongono di postazioni d'accesso devono assumersi i costi per la trasmissione standardizzata dei dati secondo gli obblighi di notifica previsti dal diritto federale.

Capitolo 3: Banca dati dei laboratori ALIS**Art. 8** Dati

La banca dati dei laboratori ALIS contiene i seguenti dati:

- a. provenienza dei campioni analizzati da laboratori riconosciuti riguardo ad epizootie soggette a notifica e resistenze agli antibiotici;
- b. risultati delle suddette analisi;
- c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se non è disponibile, nome e indirizzo del detentore degli animali.

Art. 9 Collegamento con altri sistemi d'informazione

I dati della banca dati dei laboratori ALIS sono ripresi dal sistema d'informazione ASAN.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Competenze

Art. 10 USAV

¹ L'USAV provvede alla gestione dei sistemi d'informazione e ne garantisce la disponibilità.

² In particolare:

- a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici;
- b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c. emana istruzioni tecniche secondo l'articolo 30;
- d. allestisce il budget annuo e il conto annuale.

³ L'USAV è responsabile dei sistemi d'informazione. Nello specifico, adotta le misure necessarie per garantire una gestione economica del sistema, così come la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 11 Servizio specializzato

¹ Al servizio specializzato dell'USAV per i servizi d'informazione (servizio specializzato) competono:

- a. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione;
- b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
- c. gli adeguamenti tecnici e specialistici dei sistemi d'informazione;
- d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- e. l'eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- f. lo svolgimento di corsi di formazione.

² Esso collabora con i servizi specializzati dell'UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.

Art. 12 Comitato misto

¹ Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dell'USAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

² Il comitato misto:

- a. collabora all'allestimento del budget annuo per la gestione;
- b. fornisce consulenza all'USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;

- c. formula proposte per lo sviluppo, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.

³ Può assegnare incarichi al servizio specializzato.

⁴ Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

⁵ Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dell'UFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.

Art. 13 Autorità d'esecuzione

Le autorità d'esecuzione che utilizzano il sistema d'informazione ASAN sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni garantiscono l'accesso sicuro al sistema d'informazione ASAN, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.

Sezione 2: Diritti di accesso

Art. 14 Servizi aventi diritto di accesso

Nell'ambito dei compiti previsti dalla legge, i servizi e le persone seguenti possono trattare i dati in forma elettronica:

- a. l'USAV: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
- b. l'UFAG: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
- c. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute animale, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile in relazione all'importazione e all'esportazione ai sensi dell'ordinanza del 18 aprile 2007³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- d. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per garantire la salute animale e la protezione della fauna selvatica;
- e. l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari;
- f. le autorità cantonali d'esecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza e dell'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute animale, della

³ RS 916.443.10

protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile e della protezione dagli inganni, nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;

- g. terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui all'articolo 20;
- h. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS: per garantire la funzionalità del sistema, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti;
- i. i laboratori riconosciuti: per adempiere l'obbligo di notifica di cui all'articolo 312 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie.

Art. 15 Diritti di accesso

I diritti di accesso dei collaboratori dei servizi aventi diritto di accesso e quelli di terzi incaricati sono disciplinati negli articoli 16–20 e nell'allegato 1.

Art. 16 Accesso ai dati di base

Hanno accesso ai dati di base:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM e dell'UFAL;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione;
- c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti;
- d. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.

Art. 17 Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

Se lo scopo di cui all'articolo 14 lo esige, possono accedere in forma elettronica:

- a. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS, a tutti i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione;
- b. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM, dell'UFAL e delle autorità cantonali d'esecuzione, ai seguenti dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione:
 - 1. i dati che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione ASAN,
 - 2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d'esecuzione (art. 6),
 - 3. i dati provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all'adempimento dei compiti d'esecuzione;

⁴ RS 916.401

- c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti, ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione che sono stati inseriti personalmente nella banca dati dei laboratori ALIS o nel sistema d'informazione ASAN.

Art. 18 Accesso ai dati di sistema

Se lo scopo di cui all'articolo 14 lo esige, gli amministratori del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS possono accedere in forma elettronica ai dati di sistema.

Art. 19 Accesso ai dati utenti

Se lo scopo di cui all'articolo 14 lo esige, gli amministratori del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS possono accedere in forma elettronica ai dati utenti.

Art. 20 Accesso da parte di terzi incaricati

Terzi incaricati possono accedere in forma elettronica ai dati di base e ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. L'accesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità.

Art. 21 Concessione dei diritti di accesso

¹ La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato.

² Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità d'esecuzione. Quest'ultima inoltra la domanda al servizio specializzato.

³ I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti negli accordi di utilizzazione.

⁴ I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie per garantire la protezione dei dati devono essere definiti nell'incarico.

Sezione 3: Comunicazione di dati

Art. 22 Comunicazione di dati alle autorità

¹ L'USAV, l'UFAG, l'UFAL, l'UFAM, l'AFD e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS se una legge in senso formale lo prevede. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o serie di dati in formato elettronico.

² Nel quadro di compiti d'esecuzione coordinati nei settori delle epizootie, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità in forma elettronica o in un'altra modalità appropriata.

Art. 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

¹ Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, l'USAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine.

² L'USAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 1992⁵ sulla statistica federale.

Art. 24 Comunicazione di dati a privati

L'USAV, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare a privati i dati relativi a persone e aziende contenuti nel sistema d'informazione ASAN e nella banca dati dei laboratori ALIS, se abilitati da una base legale oppure se le persone o le aziende coinvolte hanno dato il loro consenso.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 25 Protezione dei dati

L'USAV e le autorità cantonali d'esecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, l'USAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine.

Art. 26 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione ASAN e nella banca dati dei laboratori ALIS, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e cancellazione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati.

² La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la sua identità e presentare istanza scritta all'autorità d'esecuzione del Cantone di domicilio o all'USAV.

Art. 27 Rettifica dei dati

L'autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati al sistema d'informazione ASAN o alla banca dati dei laboratori ALIS provvedono alla rettifica dei dati inesatti.

⁵ RS 431.01

⁶ RS 235.1

Art. 28 Sicurezza informatica

¹ Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall'ordinanza del 9 dicembre 2011⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

² L'USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni, nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manutenzione tecnica del sistema d'informazione ASAN.

³ I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.

Art. 29 Archiviazione e cancellazione dei dati

¹ L'archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 1998⁸ sull'archiviazione.

² La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 30** Esecuzione

L'USAV emana istruzioni tecniche in particolare su:

- a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi e ai sistemi d'informazione dei Cantoni o di terzi incaricati;
- b. le frequenze di trasmissione dei dati;
- c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e delle liste di riferimento;
- d. i requisiti tecnici e organizzativi per l'utilizzo del sistema d'informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS.

Art. 31 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁷ RS 172.010.58

⁸ RS 152.1

Contenuto dei sistemi d'informazione e diritti di accesso**1.1 Autorità e aventi diritto con ruolo di utente**

UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
TI	Terzi incaricati secondo l'articolo 3 lettera f
UFAL	Unità federale per la filiera alimentare
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
I	Ammin-B (amministratore del sistema d'informazione ASAN)
II	Ammin-L (amministratore della banca dati dei laboratori ALIS)
III	Collaboratori del servizio specializzato
IV	Altri collaboratori dell'USAV, inclusi i collaboratori dell'Istituto di virologia e immunologia (IVI)
AFD	Amministrazione federale delle dogane
UPAM	Ufficio cantonale per la protezione dell'ambiente
LC	Laboratorio cantonale secondo l'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 ⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
SCA	Sezione cantonale dell'agricoltura
UV	Ufficio veterinario cantonale
I	Ammin-K: amministratore dell'Ufficio veterinario cantonale
II	Collaboratori dell'Ufficio veterinario cantonale
LAB	Laboratorio secondo l'articolo 312 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 ¹⁰ sulle epizootie

1.2 Fonti dei dati

1	Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS/SIPA); dati secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 ¹¹ sui dati agricoli
---	---

⁹ RS 817.02

¹⁰ RS 916.401

¹¹ RS 919.117.71

2	Banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo gli articoli 5–8 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ¹²
3	Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 ¹³ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
4	Inserimento da parte dell’unità organizzativa competente (uffici federali, autorità cantonali d’esecuzione, terzi incaricati)
5	Dati generati automaticamente dal sistema
6	Ufficio federale di statistica (informazioni sui distretti)
7	Banca dati dei laboratori ALIS secondo l’articolo 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 ¹⁴ sulle epizootie
8	Sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) dell’UFAG secondo la legge del 29 aprile 1998 ¹⁵ sull’agricoltura e l’ordinanza del 7 dicembre 1998 ¹⁶ sui dati agricoli
9	Portale Internet Agate (sistema Nevis per la gestione utenti)

1.3 Livelli di accesso

A	Visualizzazione (sola lettura)
B	Rilevamento
C	Trattamento
Vuoto	Nessun accesso

1.4 Definizioni

Limitazione:	provvedimento ordinato dall’autorità per proteggere la salute umana o evitare danni economici, per esempio una sospensione della fornitura di latte o un sequestro in caso di epizootia.
Affare:	pratica singola con tutte le indicazioni e i documenti risultanti dallo svolgimento di un determinato processo specialistico, per esempio l’analisi degli inadempimenti o una domanda di autorizzazione.
Processo	corrisponde a una precisa operazione nell’unità organizzativa inte-

¹² RS 916.404.1

¹³ RS 431.903

¹⁴ RS 916.401

¹⁵ RS 910.1

¹⁶ RS 919.117.71

specialistico: resata (p. es. autorizzazione alla detenzione di animali da compagnia). Il processo specialistico rientra in un affare. Tutti i processi specialistici devono rispettare un design standard.

2 Diritti di accesso

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente														
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA
		I	II	III	IV			I	II							
1. Dati di base																
<i>1.1 Informazioni generiche concernenti l'unità (persona)¹:</i>																
<ul style="list-style-type: none"> - Cantone, Paese - Cognome, Nome⁶ - Numero cantonale - Numero AVS (registrazione manuale da parte dell'Uff. veterinario cant.) - Anno di nascita - Comune di domicilio^{1, 6} - Indirizzo di domicilio (persona)⁶ - Telefono, cellulare, fax, e-mail⁶ - Lingua - Distretto^{1, 6} 	1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 4 4 1, 2, 4 1,2,4 1, 2, 4 1, 2, 4 6	B, C	A	A	A	A	A	A, B3, C3	A, C3a ¹⁷	A	A	A, B3, C3	A	A	A	A, B3, C3
<i>1.2 Informazioni generiche concernenti l'unità (azienda)¹:</i>																
<ul style="list-style-type: none"> - Cantone, Paese - Nome del proprietario dell'azienda⁶ - Numero RIS⁶ - Numero BDTA⁶ - Numero AGIS/SIPA⁶ - Numero UID - Indirizzo dell'ubicazione⁶ - Informazioni sull'ubicazione (coordinate dello stabile)¹ - Numero di telefono (professionale), numero di telefono (privato), numero di cellulare, numero di fax, e-mail - Stato dell'unità nel sistema (attivo o inattivo) - Distretto 	1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2 1 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Effettivo di animali <ul style="list-style-type: none"> - Numero ID animale⁶ - Numero ID animale abbreviato - Nome dell'animale - Sesso dell'animale - Data di nascita - Data di macellazione - Stato sanitario dell'animale (vivo o morto) - Numero ID della madre 	1, 2	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Relazione con il proprietario	1, 2	A		A	A	A		A	A	A		A		A	A	A
<i>1.3 Peculiarità della persona</i>																
Categoria: Persona BDTA/persona AGIS/SIPA ¹	1, 2	A		A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A
Definizione della persona secondo la legislazione in materia di epizootie, protezione degli animali, agricoltura o derrate alimentari, tipo di prestatore di servizi (p. es. prestatore di servizi informatici, fornitore di materiale), tipo di funzione (p. es. autorità, terzi incaricati, funzionari ufficiali)	4	B, C		A	A	A		A, B3, C3	A, C ^a	A	A	A, B3, C3		A	A	A, B3, C3

¹⁷a: in funzione della parametrizzazione per i collaboratori dell'unità organizzativa

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente															
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA	
		I	II	III	IV			I	II								
Qualifica delle persone secondo la legislazione in materia di veterinaria, agricoltura o derrate alimentari (p. es. incaricato della cura degli unghioni, guardiano di animali ecc.)	4	B, C		A	A	A			A, B3, C3	A, C ^a	A	A	A, B3, C3		A	A	A, B3, C3
<i>1.4 Denominazione dell'unità: azienda (categoria)</i>																	
Categoria: numero BDTA del tipo di azienda/numero AGIS/SIPA del tipo di azienda ¹	1, 2	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A
Definizione dell'azienda secondo la legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari o agricoltura (p. es. macello, allevamento animali da compagnia, locale preparazione alimenti per animali), altra identificazione (organizzazioni partner, tipo di prestatori di servizi dell'azienda, tipo di funzione dell'azienda (p. es. Ufficio veterinario cantonale, servizio sanitario)	2, 4	B, C		A	A	A			A, B3, C3	A, C3 ^a	A	A	A, B3, C3		A	A	A, B3, C3
2. Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione																	
<i>2.1. Affari</i>																	
2.1.1 Affare (informazione dettagliata) <ul style="list-style-type: none"> – Cantone – Settore specialistico (protezione degli animali, sicurezza alimentare, salute animale, professioni veterinarie, agenti terapeutici) – Gruppi di processi specialistici (lotta alle epizoozie, autorizzazioni secondo il diritto sulla protezione degli animali, autorizzazioni secondo il diritto sulle derrate alimentari, autorizzazioni dell'azienda secondo il diritto sulle epizoozie, autorizzazioni delle persone secondo il diritto sulle epizoozie, autorizzazioni delle persone secondo il diritto sulla protezione degli animali, autorizzazioni per la detenzione di cani) – Processo specialistico (cfr. 2.2) – Urgenza – Evento scatenante (controllo, notifica, domanda [di autorizzazione] ecc.) – Unità notificante – Concerne: la persona o l'azienda o un anonimo – Categorie di animali interessate – Numero di animali – Persona responsabile dell'affare – Data valida dal / fino al – Osservazione (testo libero) – Firma elettronica (testo libero, inserimento del n. del dossier) – Per le epizoozie: stato epizootico 	4	A		A	A	A			B3, C3	B3, C3	A4, C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
<i>2.2 Elenco dei processi specialistici nel settore veterinario</i>																	
2.2.1 Autorizzazioni di aziende e impianti secondo il diritto in materia di protezione degli animali <ul style="list-style-type: none"> – Commercio di animali – Detenzione di animali da compagnia – Detenzione di animali da reddito – Pubblicità con animali – Detenzione di animali selvatici – Allevamenti – Trasporti internazionali 	4	A		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente															
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA	
		I	II	III	IV			I	II								
2.2.2 Autorizzazioni di aziende secondo il diritto in materia di derrate alimentari – Macelli – Aziende alimentari	4	A		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A
2.2.3 Controlli nell'ambito della produzione primaria – Controlli CVU – Controlli QIL – Controlli protezione degli animali – Controlli (altri)	4	A		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A
2.2.4 Lotta alle epizoozie – Lotta alle epizoozie altamente contagiose – Lotta alle epizoozie da eradicare – Lotta alle epizoozie da combattere	4	A		A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A
2.2.4.1. Dettagli sulle notifiche di epizoozie all'USAV (casi di epizoozia confermati) – Cantone – Ufficio veterinario – Data della diagnosi – Numero BDTA (azienda) – Indirizzo – Settimana civile – Anno – Caso ID – Codice OIE dell'epizoozia – Nomi delle epizoozie (elenco delle epizoozie) – Comune – N. del Comune – Numero di animali nell'effettivo – Numero di animali malati, colpiti o morti oppure animali senza sintomi – Coordinate (x, y) dell'azienda – Stato dell'autorizzazione – Data dell'autorizzazione	4, 7	B, C		A	A	A			B3, C3	B3, C3	A4, C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
2.2.5 Trattamento degli animali – Trattamento degli animali (intervento di terzi) – Trasporto (nazionale) – Manifestazioni	4	A		A	A	A			A	A	A4, C4	A			A	A	A
<i>2.3. Esami di laboratorio</i>																	
2.3.1 Risultati di laboratorio – Data dell'analisi – Materiale analizzato – Committente dell'analisi – Numero ID del laboratorio di analisi – Persona di contatto del laboratorio (nome, e-mail, numero di telefono, fax) – Specie animale – Numero ID animale – Tipo di produzione (p. es. selvaggina d'allevamento, ingrasso, allevamento, animale da compagnia ecc.) – Numero campioni ID – Azienda (nome, indirizzo)	7	A	C	A	A	A		B3, C3	A3, C3	A3	A3	A	A3, C3	B3, C3	A	A	A3, C3

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente														
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA
		I	II	III	IV			I	II							
<ul style="list-style-type: none"> - Materiale di analisi - Rapporto con la filiera alimentare (alimenti per animali, animali [fino e compreso il macello], derrate alimentari) - Metodo d'analisi (p. es. microscopio, cultura, accertamento biomolecolare o chimico ecc.) - Valore soglia - Motivo dell'analisi (p. es. programma di analisi, accertamento del sospetto, traffico di animali, macellazione sanitaria ecc.) - Nome dell'epizoozia (derivato dall'affare) - Codice OIE dell'epizoozia - Parametri di analisi - Programma di analisi (indicazione del riferimento) - Risultato qualitativo dell'analisi (p. es. positivo / negativo / non interpretabile) - Risultato quantitativo dell'analisi (p. es. percentuale, unità formanti colonie, numero di cellule per ml ecc.) - Gruppo di antibiotici - Valore limite antibiotici - Settore da esaminare antibiotici - Antibiotico (ID) 																

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente															
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA	
		I	II	III	IV			I	II								
<i>2.4 Avvio dei controlli nell'unità interessata</i>																	
2.4.1 Controlli Acontrol – Data – Tipo / rubrica di controllo (p. es. igiene del latte, controlli blu) – Risultato del controllo con inadempimento – Motivo del controllo – Tipo di controllo (dichiarato / non dichiarato) – Posto di controllo – Nome del controllore – Animali interessati	4 8	A		A	A	A			B3, C3	C4	C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
2.4.2 Altri controlli – Data – Nome della persona incaricata dei controlli – Tipo di valutazione (esame amministrativo, accertamento dell'epizoozia, valutazione del comportamento, verifica [persona], accertamento [campione], controllo della detenzione, esame specialistico, accertamento della protezione degli animali) – Motivo del controllo (p. es. controllo successivo, routine, sospetto) – Tipo di controllo (dichiarato / non dichiarato) – Conformità (irrilevante, in sospeso, sì, no) – Elementi esaminati (testo libero) – Risultati dei controlli (testo libero) – Animali interessati	4	A		A	A	A			B3, C3	C4	C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
<i>2.5 Decisioni - Misure</i>																	
2.5.1 Tipi di misure (elenco a discesa) – Misura generale – Divieto di tenere animali – Divieto di allevare animali – Confisca – Sequestro (diritto in materia di epizoozie) – Eliminazione – Vaccinazione – Misura igienica – Sequestro (diritto in materia di derrate alimentari) – Revoca dell'autorizzazione – Fatturazione dei costi – Procedimento penale – Controllo successivo – Notifica a un altro organo – Notifica dell'epizoozia all'USAV – Indennizzo di animali – Notifica a un altro processo – Nessuna misura – Riduzione dei pagamenti diretti	4	A		A	A				B3, C3	B3, C3	A4, C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
2.5.2 Dettagli delle misure – Stato – Procedura delle misure – Data di avvio	4	A		A	A	A			B3, C3	B3, C3	A4	A	B3, C3		A	A	B3, C3

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente														
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA
		I	II	III	IV			I	II							
<ul style="list-style-type: none"> - Data - Validità - Descrizione (testo libero) - Tipo di misura (p. es. edile, qualitativo ecc.) - Tipo (preventivo / definitivo) - Oggetto (testo libero) - Tipo di sequestro - Zona (caratterizzazione della zona posta sotto sequestro, p. es. zona di sorveglianza con animali da vaccinare) - Motivo della misura (p. es. trascuratezza) - Categoria di animale interessata - Animali interessati - Entità del divieto (totale / parziale) - Limitazione del numero di animali - Revoca dell'autorizzazione - Importo - Importo totale - Descrizione (testo libero) - Nome dell'addetto al controllo - Avvio di un controllo successivo in Acontrol 																
<i>2.6. Decisioni – rilasciare un'autorizzazione</i>																
2.6.1 Rilascio di un'autorizzazione (maschera dettagliata) <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di autorizzazione - Numero di autorizzazione - Stato (p. es. bozza, rilascio, rilascio con oneri, scaduta, ricorso) - Data: creata il - Data: valida dal - Data: valida fino al - Estensione (a tempo determinato / a tempo indeterminato / cantonale / intercantonale / nazionale) - Obbligo (soggetto ad autorizzazione / soggetto a notifica) (regolato automaticamente) - Professionale (sì / no) - Requisiti riguardanti il personale - Oneri (p. es. sotto il profilo edile, del personale, documentazione) - Descrizione (testo libero) - Distanza (parametri proposti automaticamente in funzione del tipo di autorizzazione) - Categorie di animali interessate (elenco di animali) - Numero di animali ammessi - Tipo (p. es. animali abbandonati) - Base legale - Tipo di produzione (p. es. allevamento di animali impiegati come mangimi, allevamento di animali da compagnia) 	4	A		A	A	A		B3, C3	B3, C3	A4, C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3
<i>2.7. Generare una pendenza</i>																
2.7.1 Pendenza (maschera dettagliata) <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di pendenza - Nome della persona responsabile - Osservazione (testo libero) - Stato della pendenza 	4	A		A	A	A		B3, C3	B3, C3	B4, C4	A	B3, C3		A	A	B3, C3

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente														
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA
		I	II	III	IV			I	II							
<ul style="list-style-type: none"> - Data di scadenza - Data di avvio (generata automaticamente) - Conclusa (data generata automaticamente) - Data prevista per il controllo - Rapporto di controllo (testo libero) - Annotazione (testo libero)⁴ (solo per i collaboratori che trattano la pendenza) - Notifica dell'epizoozia all'USAV (generata automaticamente) 																
2.8 Documenti																
2.8.1 Gestire i modelli di documento (maschera panoramica) <ul style="list-style-type: none"> - Nome del file - Versione - Data versione - Autore - Lingua - Oggetto contestuale (p. es. autorizzazione, controllo, azienda, limitazione ecc.) - Descrizione (testo libero) - Stato (bozza, attivo, inattivo) - Cantone (scopo dell'uso) - Processo specialistico (scopo dell'uso) - Epizoozia (scopo dell'uso) 	4	B, C						B3, C3			B3, C3				B3, C3	
2.8.2 Documenti specifici su un'unità elaborati in sede di esecuzione Documenti elaborati in sede di esecuzione e che si riferiscono a un'unità (azienda o persona)	4	A						B3, C3	B4, C4	A4, B4		B3, C3			B3, C3	
3. Generare dati di sistema e rapporti																
<ul style="list-style-type: none"> - Liste di riferimento⁵ - Modelli di rapporto⁵ 		B, C														
<ul style="list-style-type: none"> - File log del sistema 			A2													
4. Dati utenti																
4.1 Gestione utenti																
<ul style="list-style-type: none"> - Numero utente e gestione di accesso (NUG Id) - Dettagli personali: cognome, nome, indirizzo, autorità responsabile della persona (servizio) - Impostazioni di sicurezza (attribuzione del ruolo nel sistema) - Osservazione (testo libero) - Modalità (accesso alla piattaforma di formazione e produzione) 	9 9 4 4 4	C	C2					C3								
<ol style="list-style-type: none"> 1 Nessun diritto di modifica dei dati importati dalla banca dati UFAG (AGIS/SIPA), dalla BDTA o dal RIS, oppure che provengono dall'Ufficio federale di statistica. 2 Soltanto per utenti dei laboratori riconosciuti secondo l'articolo 312 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁸ sulle epizoozie. 3 Soltanto all'interno del servizio competente. 4 Soltanto nell'ambito della competenza per un oggetto (affare o pendenza). 																

Tipologia di accesso e contenuto	Provenienza dati	Utente														
		USAV				UFAL	LAB	UV		TI	UFAG	SCA	LC	AFD	UFAM	UPA
		I	II	III	IV			I	II							
5	Attuazione da parte degli informatici secondo il mandato di Ammin-B.															
6	Dati di base delle unità sottoposte a controlli di laboratorio.															

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2008¹⁹ concernente il sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet) è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008²⁰ sulla protezione degli animali

Art. 209 cpv. 2

² Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...²¹ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 212a

Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all'articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema d'informazione ASAN.

Art. 213 cpv. 4

⁴ Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema d'informazione per i dati sui controlli Acontrol di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del ...²² sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

¹⁹ RS 916.408

²⁰ RS 455.1

²¹ RS ...

²² RS ... (in elaborazione; entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2014)

2. Ordinanza del 18 agosto 2004²³ sui medicinali per uso veterinario

Art. 33 cpv. 3

³ Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all'Ufficio veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema d'informazione per i dati sui controlli Acontrol giusta l'ordinanza del ...²⁴ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

3. Ordinanza del 23 novembre 2005²⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 78 cpv. 3

³ Esse inseriscono regolarmente i dati nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...²⁶ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005²⁷ concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Art. 89 cpv. 4

⁴ La competente autorità di esecuzione cantonale inserisce il numero di autorizzazione nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...²⁸ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

5. Ordinanza del 23 novembre 2005²⁹ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 62 cpv. 4

⁴ Il veterinario dirigente presenta i dati all'Ufficio veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...³⁰ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

²³ RS 812.212.27

²⁴ RS ...

²⁵ RS 817.02

²⁶ RS ...

²⁷ RS 817.025.21

²⁸ RS ...

²⁹ RS 817.190

³⁰ RS ...

6. Ordinanza del 26 ottobre 2011³¹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Art. 8 cpv. 3

³ I Cantoni provvedono affinché i dati di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere c e d siano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione per i dati sui controlli Acontrol giusta l'ordinanza del ...³² sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

7. Ordinanza del 20 ottobre 2010³³ sul controllo del latte

Art. 6 cpv. 3 frase introduttiva

³ Essi registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori ALIS i seguenti dati giusta l'articolo 312 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995³⁴ sulle epizoozie:

8. Ordinanza del 27 giugno 1995³⁵ sulle epizoozie

Art. 34 cpv. 6

⁶ Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ... ³⁶ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 61 cpv. 5

⁵ I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.

Art. 65 cpv. 2

² Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nel quadro dell'esecuzione della LFE nel sistema d'informazione ASAN e, su richiesta, presenta all'Ufficio federale un rapporto sui provvedimenti ordinati.

Art. 65a

Abrogato

- 31 RS **910.15**
- 32 RS ...
- 33 RS **916.351.0**
- 34 RS **916.401**
- 35 RS **916.401**
- 36 RS ...

Art. 84 cpv. 1

¹ Il veterinario cantonale registra senza indugio nel sistema d'informazione ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L'USAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.

Art. 301 cpv. 1 lett. k

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizootie. Per prevenire e regolare i casi di epizootia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

- k. registra nel sistema d'informazione ASAN, per le aziende riconosciute di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'azienda e le attività autorizzate.

Art. 312 cpv. 4 frase introduttiva e lett. a e c

⁴ I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori ALIS i dati seguenti:

- a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizootie soggette a notifica e resistenze agli antibiotici;
- c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.

9. Ordinanza del 18 aprile 2007³⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Art. 27 cpv. 4

⁴ L'autorità cantonale competente inserisce regolarmente i dati di accesso nel sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...³⁸ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico. Sulla base di questi dati, l'USAV tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

³⁷ RS 916.443.10

³⁸ RS ...

10. Ordinanza del 25 maggio 2011³⁹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 13

Il veterinario cantonale notifica l'autorizzazione, con il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dello stabilimento e le attività autorizzate, all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) tramite il sistema d'informazione ASAN giusta l'ordinanza del ...⁴⁰ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

³⁹ RS 916.441.22

⁴⁰ RS ...